



Comune di Grantorto

Regione Veneto - Provincia di Padova

Area Tributi e Demografici

Prot. n. 9050 del 29/10/2021

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)**

CIG n. ZF733B085D

Articolo 1 – Oggetto del capitolato d’oneri e della concessione

Il presente capitolato d’oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione dei servizi di gestione, accertamento, rimborso, riscossione e procedimenti coattivi del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici e degli spazi mercatali, compresa la materiale affissione dei manifesti del servizio di affissione e la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale, in conformità all’articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e tenuto conto del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dalla Legge n. 160/2019, dal regolamento comunale e dalle delibere disciplinanti le entrate oggetto di concessione e per questo il Comune trasferisce al concessionario del servizio le “potestà pubbliche” relative alla gestione del servizio stesso, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento della concessione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La concessione comprende le seguenti operazioni ed attività, meglio specificate all’art. 10 “Gestione del servizio”, poste a totale carico della società affidataria, la quale dovrà provvedervi a propria cura e spese:

1. la gestione, l’accertamento, il rimborso e la riscossione, anche coattiva, del Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, compresa la materiale affissione dei manifesti;
2. il servizio di recupero, arredo o riarredo, miglioramento del decoro, manutenzione degli impianti ove i mezzi pubblicitari insistono; la riparazione e/o sostituzione di impianti degradati da intemperie, incidenti, o da atti di vandalismo, con pulizia periodica compresa la rimozione di scritte o imbrattamenti; interventi di lavaggio degli impianti;
3. la verifica periodica della stabilità degli impianti, con eliminazione, previa segnalazione immediata all’Ufficio Polizia Municipale del Comune, delle situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
4. l’attività finalizzata alla prevenzione dell’abusivismo e le misure atte a combattere detto fenomeno.

Articolo 2 – Modalità del conferimento della concessione

La concessione del servizio è affidata facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla RDO tramite MEPA, mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, cui sono invitati a partecipare i soggetti che

35010 Grantorto Pd, Via Roma 18

telefono 049-5960003 - telefax 049-9490072 - e-mail tributi@comune.grantorto.pd.it

posta certificata: grantorto.pd@legalmailpa.it

hanno manifestato interesse ed aventi i requisiti previsti, individuati dalla stazione appaltante, dando atto che la procedura negoziata avrà corso anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

Articolo 3 – Requisiti per poter partecipare alla gara

Il partecipante alla gara deve risultare iscritto, alla data di svolgimento della gara stessa e per tutta la durata del servizio, all'Albo dei soggetti abilitati quali gestori dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e tecnico professionale indicati al punto 7 dell' "Avviso pubblico di manifestazione d'interesse".

Articolo 4 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni **due**, con inizio dal 1° gennaio 2022.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima di due anni, previa adozione di apposito atto.

Al termine della concessione il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune

Al termine del periodo contrattuale, il Concessionario si impegna, alla fine del contratto di concessione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, a proseguire il servizio, su espressa volontà dell'Ente, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni e modalità di cui al presente capitolato, onde permettere alla stazione appaltante di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione del canone unico patrimoniale in altro tipo di entrata, il Comune si riserva il diritto di revocare la concessione oppure di rinegoziare con il Concessionario le condizioni contrattuali al fine di continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate.

Articolo 5 – Atti successivi alla scadenza della concessione

Il Concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

Di tale recupero beneficerà il Comune o il Concessionario subentrante.

Dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale tutti gli archivi aggiornati contenenti i dati relativi alla pubblicità sia in formato cartaceo che su file excel o altro richiesto dall'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti predetti dovrà avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previo sopralluogo di personale del Comune.

Articolo 6 – Versamento del canone e rendicontazione

Le entrate derivanti dall'attività di riscossione ed accertamento, anche coattiva, dovranno obbligatoriamente confluire su conto corrente indicato dal Comune di Grantorto. E' vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Il Comune si impegna a consegnare al referente del Concessionario le credenziali di accesso del conto corrente dedicato al fine di consentire il controllo diretto online dei movimenti e la formazione dei rendiconti periodici.

Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle forme di pagamento che l'Amministrazione intenderà mettere a disposizione dei contribuenti, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Comune entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento il rendiconto dei pagamenti effettuati da contribuenti distinti per tipologia e per anno di competenza. Nel mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati o integrazioni secondo le esigenze di contabilità dell'Ente.

Nel caso in cui il canone venisse riscosso direttamente dal Concessionario, quest'ultimo è tenuto a riversarlo alla Tesoreria Comunale al netto dell'aggio di competenza entro il decimo giorno del mese successivo a quello del mese di riscossione.

Articolo 7 – Corrispettivo per la gestione del servizio

Il servizio inerente la gestione di cui al presente appalto viene compensato ad aggio, calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso dall'ente, con eccezione delle spese postali di notifica che si intendono a carico degli utenti.

L'aggio a base d'appalto è pari al 30%, oltre all'IVA, sugli importi complessivi incassati dall'Ente nel periodo di affidamento del contratto, relativamente agli incassi relativi al canone unico.

L'offerta dovrà pertanto essere effettuata indicando l'aggio offerto, che deve essere inferiore rispetto a quello posto a base di gara sopra indicato.

Si fa presente che, nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) l'incasso è stato di:

€ 20.000,00 / media annua per ICP

€ 11.000,00 / media annua per TOSAP

Si stima un incasso annuo, sulla base degli anni precedenti, pari a € 31.000,00=

Il valore complessivo presunto dell'affidamento per il periodo contrattuale, considerando un aggio presunto pari al 30% degli incassi corrisponde all'importo di € 45.384,00=

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato dall'Amministrazione Comunale trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base dei rendiconti mensili di cui all'art. 6.

Articolo 8 – Cauzione

A garanzia del versamento del canone e degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore del contratto, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione da prestare di cui al primo capoverso del presente articolo sarà ridotto al 50%.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge alla scadenza della concessione e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.

Articolo 9 – Tariffe

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche. Le tariffe in vigore al momento dell'aggiudicazione dell'appalto sono quelle confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/04/2021.

In nessun caso, il Concessionario ha facoltà di aumentare unilateralmente le tariffe stesse.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

Articolo 10 – Gestione del servizio

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.

La ditta concessionaria dovrà provvedere alla gestione complessiva dei servizi di gestione, accertamento, rimborso, riscossione e procedimenti coattivi del canone unico patrimoniale, come di seguito specificato:

a) Servizio Pubbliche Affissioni: affissioni di manifesti pubblicitari, con ufficio o recapito in loco. Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi di legge e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste.

b) Servizio di supporto alla riscossione ed accertamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: censimento di tutte le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, creazione di apposite banche dati, predisposizione e trasmissione delle concessioni, degli avvisi di pagamento, rendicontazione dei pagamenti, attività di sollecito ed attività di accertamento per evasioni ed elusioni del Canone Unico;

c) Servizio di supporto alla riscossione ed accertamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione di aree destinate a mercati: censimento di tutte le occupazioni, creazione di apposita banca dati, predisposizione e trasmissione delle concessioni, degli avvisi di pagamento, rendicontazione dei pagamenti, attività di sollecito ed attività di accertamento per evasioni ed elusioni del Canone Unico;

d) Servizio di supporto alla riscossione ed accertamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ad eccezione delle concessioni alle aziende di erogazione dei pubblici servizi: censimento di tutte le occupazioni, creazione di apposita banca dati, predisposizione e trasmissione delle concessioni, degli avvisi di pagamento, rendicontazione dei pagamenti, attività di sollecito ed attività di accertamento per evasioni ed elusioni del Canone Unico.

La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria. Questa subentra al precedente Concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità comunale non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti, eventualmente riconosciuti anche successivamente.

Restano escluse dal presente contratto le affissioni negli appositi spazi dei manifesti mortuari, per i quali gli interessati procedano all'affissione mediante le ditte di onoranze funebri.

Il Concessionario deve svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, al rimborso e all'attività di accertamento per gli anni pregressi e non prescritti del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto concerne accertamento e riscossione coattiva per gli anni antecedenti al 2021.

La gestione del servizio deve essere assolta con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato, la normativa di settore e i regolamenti comunali e le tariffe deliberate, avendo riguardo ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, in modo da non comportare in nessun modo atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

Il Concessionario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento comunale, non potrà esentare alcuno dal canone dovuto, né accordare riduzioni.

Il Concessionario designa un responsabile del servizio, che dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente, e ne comunica il nominativo al Comune alla data di assegnazione del servizio.

Il Concessionario alla consegna del servizio concorderà con l'ufficio comunale competente le modalità di organizzazione del medesimo, che dovrà essere reso nel rispetto delle esigenze di fruibilità degli utenti, garantendo l'accesso alle informazioni e la comunicazione con gli utenti sia attraverso modalità telematiche, che tramite uno sportello al pubblico.

Articolo 11 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario, con il presente contratto, si obbliga :

- a) a farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. La stessa dovrà svolgere le funzioni di Funzionario Responsabile del canone;
- b) a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio e che dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando gli obblighi diretti quale parte del giudizio in sede contenziosa, conseguenti alla propria attività di gestione;
- c) ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti;
- d) a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- e) a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;
- f) a tenere aperto al pubblico per un minimo di 5 ore settimanali l'ufficio di cui al successivo articolo 15;
- g) ad effettuare il servizio affissioni in appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- h) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
- i) a dichiarare, al momento della stipula, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi di qualsiasi natura ad ex dipendenti del Comune di Grantorto che, per il triennio antecedente la cessazione del rapporto, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di cui sia stato destinatario il Concessionario. Dichiaro, altresì, di non essere incorso nei divieti di assunzioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
- l) ad attenersi alle norme previste dalla legge 27/12/2019, n. 160 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- m) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti;
- n) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente.

Articolo 12 - Impianti

Le affissioni verranno eseguite esclusivamente negli appositi spazi stabiliti per legge e dall'apposito regolamento comunale.

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, con obbligo di restituirli in buono stato di manutenzione e conservazione.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

Il Concessionario, durante tutto l'arco della durata contrattuale, deve revisionare a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a:

- prevedere a proprie spese la rimozione di eventuali impianti di affissione abusive;
- installare, a proprie spese, impianti che l'amministrazione eventualmente decidesse di posizionare sul territorio, in relazione a sopraggiunte necessità.

Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di piena proprietà del Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del Comune del buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Al termine della concessione, il Concessionario consegnerà al Comune l'elenco puntuale degli impianti affissionistici esistenti, con indicazione degli interventi di sostituzione o implementazione effettuati.

Il Comune si riserva la facoltà di gestire direttamente, pertanto esclusi dal presente capitolato, gli impianti esistenti e futuri di "pubbliche affissioni" utilizzati dall'Amministrazione per comunicazioni di carattere istituzionale (es. elezioni).

Articolo 13 – Personale e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio di cui all'articolo 1 con il personale ed i mezzi necessari per il buon funzionamento del servizio stesso.

Al servizio affissioni dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso. Il Comune ha, comunque, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, la richiedano.

L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, dovrà essere oggetto di comunicazione al Comune al momento della presa in carico del servizio.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona/e idonea/e, munita/e di procura; potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario responsabile.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Tutte le spese di personale sono a carico del Concessionario.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale dallo stesso assunto; né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune, se non previsto dalla legge.

E' vietata l'attribuzione del servizio in sub-appalto da parte del Concessionario ed è nulla la cessione del contratto a terzi.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, che sarà coperto da adeguata polizza (R.C.) responsabilità civile e terzi, e solleva il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Concessionario dovrà fornire al suo personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario si obbliga ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria. A tal proposito, si fa presente che il costo per la manodopera non costituisce giustificazione idonea in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed a vigilare sul rispetto dello stesso codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, avvertendo che il mancato rispetto dello stesso, in relazione alla gravità della violazione, può costituire causa di decadenza.

Articolo 14 – Ufficio per affissioni ed impianti pubblicitari

Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un recapito/ufficio, di gradimento dell'Amministrazione comunale, del quale sarà garantita l'apertura al pubblico per un minimo di 5 ore settimanali. L'ufficio deve essere provvisto di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica a disposizione dei cittadini.

Nei locali e negli uffici del servizio per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dall'Amministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti.

Per quanto attiene alle commissioni urgenti non commerciali (annunci funebri), con richiesta di affissione entro la giornata, il Concessionario si dovrà attivare per garantire l'espletamento della richiesta medesima.

All'esterno dell'ufficio operativo di cui sopra, dovrà essere esposta una targa/insegna recante la scritta "Ufficio per canone di pubbliche affissioni della ditta _____, concessionaria del Comune di Grantorto" e l'orario di apertura al pubblico.

Il Concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto e di legge, presso detto ufficio, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione, fatta presso l'ufficio, si deve intendere fatta al Concessionario medesimo.

Articolo 15 – Registri e stampati

Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti ministeriali in ordine ai modelli ed alla tenuta dei registri e bollettari previsti per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del canone.

Articolo 16 - Ricorsi

Fermo restando la procedura vigente in ordine al contenzioso avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.

Articolo 17 – Sottoscrizione avvisi di accertamento

Il concessionario in applicazione dell'art. 1, comma 87, della Legge n° 549/1995 può sottoscrivere gli avvisi di accertamento, in sostituzione della firma autografa, indicando a stampa il nominativo del responsabile del tributo, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Articolo 18 – Vigilanza e controlli

Il servizio di ispezioni e controlli, al fine di vigilare sulla regolarità dell'applicazione del canone unico patrimoniale, nonché delle pubbliche affissioni e del servizio in genere, spetta al Comune, sotto il diretto controllo del Responsabile del servizio tributi o di suo delegato.

Il Funzionario responsabile, scelto dal Concessionario, dovrà tenersi a disposizione del Comune per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno fare, anche all'interno dell'ufficio del Concessionario.

Articolo 19 – Penalità

Oltre alla sanzione prevista dall'art. 7 del presente capitolato, in caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione al Concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione il Concessionario, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 da comminarsi da parte del Responsabile di

Area Tributi – Demografici in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni, sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equivalente per legge.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può provvedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, a pena di risoluzione del contratto di affidamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese del Concessionario.

La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

Articolo 20 – Decadenza della concessione e risoluzione del contratto

La decadenza del Concessionario può essere pronunciata:

- per cancellazione dall'Albo dei concessionari;
- mancato inizio del servizio alla data fissata;
- per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- inadempienza contrattuale grave;
- impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
- per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui all'articolo 3 precedente o per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
- per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità;
- per gravi violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche commesse dal Concessionario, dai suoi dipendenti e collaboratori. In tal caso la decadenza farà seguito ad un atto di contestazione dell'infrazione con dieci giorni di tempo per la presentazione di memorie difensive, nell'ipotesi di infruttuoso decorso del termine o di ritenuta infondatezza delle argomentazioni a difesa;
- qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che comportino il venir meno della concessione ovvero la soppressione del tributo;

Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. In tale caso, il Comune invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

La risoluzione dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione dalla concessione.

Articolo 21 – Garanzia e riservatezza dei dati

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.lgs. n. 112/1999.

Articolo 22 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 23 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o altro mezzo equivalente per legge. Qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare all'affidatario le prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre a un decimo dell'importo imputabile ai servizi non eseguiti.

Articolo 24 – Giudice competente

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente, salvo che la controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.

Articolo 25 – Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

Articolo 26 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le norme del Codice Civile e i regolamenti comunali.

La Responsabile dell'Area
Tributi – Demografici
f.to Carla De Marchi